



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi  
dell'anno avente ad oggetto: assicurazione contro i danni,

**tra**

, rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv.  
e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;

**attori**

**e**

rapp.ta e difesa, come in atti,  
dall'Avv. Francesco Napolitano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio  
del difensore;

**convenuta**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione del  
06.06.2022

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento  
del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come  
inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Con atto di citazione notificato in data 20.12.2017, gli attori convenivano in giudizio la  
per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto a  
seguito di un incendio presso l'immobile del sig. , assicurato con contratto di  
polizza stipulato dalla moglie

A sostegno della domanda parte attrice deduceva: 1. che il sig. è  
comproprietario dell'unità immobiliare



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

All'udienza non partecipata di cui all'art. 83, comma quinto, DL 18 del 17 marzo 2020 e l'art. 36 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, tenutasi in data 06/06/2022

Il Giudice dott. Diego Dinardo,

Richiamato il proprio decreto di fissazione con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;

Lette le note depositate dalle parti;

verificato che il presente procedimento è chiamato alla odierna udienza per la discussione

**P.Q.M.**

Pronuncia la seguente sentenza

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 06/06/2022

Il Giudice  
dott. Diego Dinardo

..., a copertura del suddetto immobile, ... ; 2. che a causa di un corto circuito dell'impianto elettrico l'abitazione si incendiava unitamente agli arredi contenuti; 3. che per tale incendio, avvenuto in data 11.01.2016 alle ore 16.00 circa, intervenne il corpo dei Vigili del fuoco che constatarono e verbalizzarono quanto avvenuto; 4. che come previsto dal contratto assicurativo gli attori, mediante racc. a/r del 13.01.2016 denunciarono il sinistro all'assicurazione; 5. che a seguito della denuncia la Compagnia nominava un proprio perito Fepass che unitamente al perito di parte Dr. ..., riconobbe l'origine accidentale quantificando i danni; 6. che nonostante i diversi solleciti la Compagnia si rifiuta di risarcire i danni subiti dagli attori; 7. che i danni ammontano ad € 120.199,73 (€ 92.399,73 per l'immobile ed € 27.800,00 per gli arredi). Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) *Accertarsi e dichiararsi l'evento narrato da cui sono discesi i danni subiti dai Sigg.ri I*

*l proprio immobile nonché agli arredi, derivanti dal descritto incendio accidentale; 2) condannarsi, previa la detta declaratoria di responsabilità, essa intimata, al risarcimento di tutti i danni subiti, derivati agli istanti dall'incidente occorso, mediante immediato pagamento in favore degli stessi della somma di € 120.199,73 (€ 92.399,73 per l'immobile ed € 27.800,00 per gli arredi). Il tutto oltre ovviamente interessi e rivalutazione come per legge; condannarsi comunque essa intimata al pagamento di quella somma a risultare dalla espletanda istruttoria; 3) condannarsi essa intimata al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.*

Si costituiva in giudizio la convenuta Compagnia assicurativa impugnando e contestando l'avverso atto e adducendo: 1. il difetto dell'interesse ad agire del sig.

nei confronti della ... non avendo egli la proprietà dell'immobile assicurato. L'immobile, di proprietà del sig. ... deceduto in data 17/08/2012, non risulta menzionato neanche nella dichiarazione di successione, la quale non attribuisce alcuna proprietà in via esclusiva al sig. ... Invero, tale dichiarazione di successione conferisce l'usufrutto di tutte le proprietà ivi indicate alla sig.ra ... moglie del defunto, e la nuda proprietà ai cinque figli: I

... ; 2. la improcedibilità della domanda in quanto introdotta dai Sigg.ri I ... prima dell'esperimento della perizia contrattuale di cui all'art. 5.3 delle condizioni di assicurazione relative alla polizza "Sei A Casa" ... nullità dell'atto introduttivo del giudizio che si appalesa generico ed incompleto, carente di quella specificazione dei fatti di causa e dei motivi a sostegno delle reciproche pretese che sono fondamentali ai sensi degli artt. 38, 163, co. 3, n. 3, 4, 5 e 7 c.p.c., il che ne determina la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c. anche ai

sensi degli artt. 104 e 269 c.p.c.; 4. l'inammissibilità della domanda per omessa qualificazione del titolo della pretesa; 5. la contestazione del fatto storico così come dedotto dall'istante perché poco chiaro e, comunque, eccessivamente generico, non evincendosi dallo stesso il nesso di causalità tra l'evento per cui è causa ed i danni reclamati; 6. la carenza probatoria in relazione al contratto di polizza, ai premi pagati, al nesso di causalità e alla quantificazione dei danni; 6. la perdita del diritto alla manleva per il sinistro : preteso dalla Contraente sig.ra per aver fornito dichiarazioni false e reticenti in sede di stipula della polizza avendo la stessa dichiarato che l'immobile assicurato era di sua proprietà e sua dimora abituale; 7. la convenuta eccepisce, inoltre, la violazione dell'art. 1892 c.c., conseguendone la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato essendo stato accertato che sig.ra in sede di stipula del contratto fornito dichiarazioni false e reticenti; 8. l'esagerazione dolosa del danno, poiché i danni subiti dall'immobile per effetto dell'evento dedotto in giudizio ben potrebbero essere assai inferiori rispetto a quanto lamentato, mancando del tutto la prova della quantità, qualità, tipologia e valore delle merci contenute nei locali incendiatisi. Per tale circostanza va dichiarata la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'assicurata come previsto nel contratto di polizza; venga contenuta tenendo conto di massimali, scoperti e franchigie previste dal contratto di polizza; 9. impugna tutti i documenti depositati in mera copia fotostatica e contesta la ammissibilità delle documentazioni prodotte in copia prive di valore probatorio, in particolare impugna la copia del contratto di polizza prodotta da controparte, giacché parziale, in quanto manca agli atti la seconda pagina del documento, ovvero la parte relativa al questionario contenente le dichiarazioni rilasciate dalla Contraente in fase assuntiva;

Per quanto esposto la convenuta concludeva: 1) *dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. ) ritenuta la causa matura per la decisione, fissare udienza di precisazione delle conclusioni e dichiarare l'improponibilità della domanda per aver gli istanti omesso di azionare la procedura di valutazione del danno, così come prevista dal contratto di assicurazione;* 2) *dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa e l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;* 3) *dichiarare la nullità della domanda per omessa e/o generica indicazione del petitum e della causa petendi;* 4) *accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa, per tutte le rilevanti e fondate ragioni esposte nel corpo del presente atto;* 5) *rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;* 6) *dichiarare la nullità del contratto di polizza "Generali Sei a Casa" n° per dichiarazioni false e*

*reticenti in sede di stipula, ex art. 1892 c. 1 e 2 c.c.; 8) dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'Assicurato per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.; 9) dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'odierna convenuta per esagerazione dolosa del danno, per i motivi esposti nel corpo del presente atto; 10) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza; 11) con vittoria di spese diritti ed onorari;*

La domanda non può essere accolta.

Per la soluzione della presente controversia viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1904 c.c. ai sensi del quale *"Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo [c.c. 1418] se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno"*.

L'interesse all'assicurazione è un elemento essenziale del contratto di assicurazione contro i danni, la cui mancanza sin dal momento della conclusione è causa di nullità.

Più in particolare, esso consiste nella possibilità, per l'assicurato, di subire un danno per la perdita o per il deterioramento di un proprio bene, o comunque per la lesione di un interesse di natura economica.

L'interesse è quello soggettivo e concreto ad essere indennizzati, in tutto o in parte, per le conseguenze dannose della realizzazione di un rischio.

Pertanto, è necessario che tra soggetto e bene sussista una relazione qualificata, tale cioè che il bene sia idoneo a soddisfare un interesse giuridicamente rilevante dell'assicurato (ivi compresa la sua integrità fisica e morale), con esclusione degli interessi di mero fatto. In giurisprudenza è stato chiarito che *"L'interesse richiesto dall'art. 1904 cod. civ., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso"* (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/06/2013, n. 15107).

Orbene, nel caso in esame non può dirsi sussistente alcuna relazione qualificata tra l'assicurata sig.ra <sup>1</sup> bene assicurato atteso che gli stessi attori allegano in citazione che la medesima, sebbene firmataria del contratto assicurativo, non è proprietaria dell'immobile assicurato, essendo tale, secondo quanto riferito, peraltro solo in quota, il marito.

Ebbene, in una fattispecie analoga è stato disposto che *"Il contratto di assicurazione stipulato in nome e per conto del contraente che dichiara come propria la cosa altrui è nullo per difetto di interesse dell'assicurato al risarcimento e per inesistenza del rischio, in quanto il terzo proprietario, essendo estraneo al negozio, non può vantare diritti verso l'assicuratore, mentre il contraente non può mai*

*assumere la veste di danneggiato ed avere titolo al risarcimento*" (Tribunale Napoli, 19/01/1981).

L'interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione presuppone, dunque, una relazione qualificata con il bene - nel caso in esame insussistente - in assenza del quale non è ravvisabile l'interesse ad agire.

Pertanto, in accoglimento della eccezione sollevata dalla convenuta, va dichiarata la carenza di interesse ad agire di parte attrice.

Né può dirsi legittima la pretesa di pagamento del sig. \_\_\_\_\_ o non essendo egli parte del contratto di assicurazione stipulato dalla sig.ra \_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_

A diverse conclusioni non si approda del resto ove si consideri la vicenda in esame, piuttosto che dall'angolo prospettico dell'interesse alla stipula del contratto assicurativo, da quello della verifica di un potenziale danno dall'evento assicurato.

A riguardo si osserva infatti che il disposto di cui all'art. 1895 c.c. stabilisce che *"Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto"*.

Invero, come noto, il contratto assicurativo ha la funzione di assicurare al contraente entro i limiti convenuti, dell'eventuale danno patito in conseguenza di un sinistro, cfr. art. 1882 c.c.. In conformità con la natura aleatoria del contratto è quindi, necessario che esista per il soggetto stipulante o beneficiario al momento della stipula un pericolo di danno da ovviare e trasferite in capo alla compagnia assicurativa. È stato così affermato, con granitico orientamento giurisprudenziale a cui si intende dare seguito: "che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso", cfr. Cass. civ. n. 3695/1983, "la nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895 c.c., si verifica quando tale inesistenza sia in atto al momento della stipulazione", Cass. civ. n. 7300/1991, "Ai sensi dell'art. 1895 c.c. ... si può configurare l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno" cfr. Cass. civ. n. 11763/2018.

Alla luce di quanto sopra l'esistenza del rischio è una condizione necessaria perché si abbia un valido contratto di assicurazione e se questo non esiste al momento della stipula del contratto, lo stesso non sorge.

Sul dedotto assunto si osserva che, nel caso in analisi, al momento della stipula del contratto assicurativo il rischio non sussisteva non essendo il bene assicurato nella titolarità del soggetto contraente, né può dirsi acquisito successivamente non essendo rinvenibile in atti prova, come detto, in ordine alla proprietà del bene.

Per quanto sopra argomentato, la domanda di pagamento non può essere accolta.

L'acclarata nullità del contratto conduce all'assorbimento delle ulteriori eccezioni e contestazioni mosse dalla convenuta alla validità ed efficacia del contratto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore della convenuta secondo i criteri e nella misura previsti dal D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 13.430,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

Il Giudice